

Prot. n. 67/16 del 10.10.2016

Spett.le **INPS**
Direzione centrale risorse umane
00144 – ROMA – Via Ciro il Grande, 21
Tel. 0659053456- Fax 0659647095
PEC: dc.risorseumane@postacert.inps.gov.it

Oggetto: *Avviso di selezione pubblica, mediante richiesta di disponibilità, per il reperimento di un contingente di **341 operatori sociali/esperti razione materiae** per l'espletamento degli adempimenti medico legali delle UOC/UOS medico legali centrali e territoriali, in relazione agli obblighi di legge (L. n. 104/92 e L. n. 68/99).*

In seguito alla segnalazione da parte di alcuni colleghi circa l'Avviso pubblico di cui all'oggetto e la pubblicazione delle graduatorie nazionale e regionali, il **SUNAS / Sindacato Unitario Nazionale Assistenti Sociali**, Sindacato Professionale maggiormente rappresentativo della categoria degli assistenti sociali, aderente alla Confederazione CSE, maggiormente rappresentativa nel pubblico impiego, ritiene di dover intervenire ancora una volta – come già in occasione del precedente *Avviso di selezione* del 5 agosto 2014 – per contestare anche tale Avviso – e le relative graduatorie – per le ragioni che di seguito si espongono.

Il suddetto Avviso, avente ad oggetto il reclutamento di 341 operatori sociali/esperti *ratione materiae*, rispetto agli operatori sociali non poteva non riferirsi ad operatori qualificati come sociali che siano esperti nella materia della quale sono chiamati ad occuparsi, vale a dire la *materia assistenziale di competenza delle Unità Operative Complesse/Unità Operative Semplici territoriali INPS*, come già recitava il precedente Avviso e come conferma l'attuale, *in relazione agli obblighi di legge (L. n. 104/92 e L. n. 68/99)*.

Scopo dell'avviso era, dunque, quello di reclutare operatori sociali da inserire nelle commissioni di verifica di cui alla L. 326/2003, che all'art. 42 comma 6 statuisce che *Le commissioni mediche di verifica, al fine del controllo dei verbali relativi alla valutazione dell'handicap e della disabilità, sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo cui Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono **integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali**; come confermato dall'art. 1 comma 4 della legge 68/99, secondo cui *L'accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e ancora dall'art. 42 comma 6 della L. n. 326/2003.**

Per definire la composizione delle commissioni mediche tutte le leggi richiamate rimandano alla legge 15 ottobre 1990 n. 295, la quale all'art. 1 recita che *gli accertamenti sanitari... sono effettuati dalle unità sanitarie locali attraverso le commissioni mediche che sono composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro.*

Dal tenore della legge 295/90 risulta evidente che le commissioni incaricate di effettuare l'accertamento sono costituite esclusivamente da medici (specialisti o meno, dipendenti o meno, o in rappresentanza di categorie di interessi); l'unica variazione si ha con la previsione dell'art. 4 della L. 104/92, che stabilisce che le commissioni **sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare** e dalla legge 68/99 che all'art. 1 richiama espressamente l'art. 4 della legge 104/92, quindi con la stessa composizione ivi stabilita.

La legge 104/92 dichiara le proprie finalità nell'art. 1 e nell'art. 5, nei quali vengono esplicitati gli interventi sociali, socio-assistenziali e politico-sociali *volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona* che poco o nulla hanno a che vedere con le competenze professionali dei medici – già ampiamente presenti nelle commissioni mediche, per cui non si comprende in alcun modo la necessità di integrarle con altri medici – e meno che mai con gli psicologi che, come è a tutti noto, sono a loro volta una professione sanitaria che non risulta avere competenze in materia sociale e socio-assistenziale, mentre rientrano ampiamente nelle competenze professionali degli assistenti sociali, essendo questa professione la figura professionale di *“operatore sociale”* che più di ogni altra appare idonea allo scopo sia per la sua

preparazione professionale acquisita in corsi di laurea in Scienze del servizio sociale L-39 e corsi di laurea magistrale classe LM-87 Servizio Sociale e politiche sociali, sia per l'attività professionale ad essa attribuita dalle norme dell'ordinamento, in particolare dall'art. 1 della Legge n. 84/93 e dall'art. 21 del D.P.R. n. 328/2001 dove si stabilisce che *L'assistente sociale opera con autonomia di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone in situazioni di bisogno e di disagio*, finalizzato essenzialmente al raggiungimento della integrazione sociale dei portatori di handicap, nel senso indicato dalla Legge 104/92, al cui accertamento è chiamata la Commissione di cui all'art. 4 della stessa Legge.

Viceversa non sembra orientata in tal senso la formazione e la preparazione delle professioni sanitarie (sia medici che psicologi).

A meno che non si voglia interpretare l'espressione operatore sociale in modo generico e fuorviante come colui che – quale che sia la sua formazione e la sua competenza – svolge all'interno della società un'attività comunque utile alla comunità cui appartiene, mentre, nel caso specifico, gli operatori sociali/esperti *ratione materiae* da inserire nelle commissioni mediche vanno individuati attraverso l'interpretazione delle leggi specifiche all'interno delle quali l'espressione "*operatore sociale*" è impiegata, la L. 104/92 e della L. 68/99, giustamente richiamate dall'Avviso. Lo stesso dicasi per gli *esperti ratione materiae*, che ben possono essere tutte e tre le professioni indicate nell'Avviso: medici, psicologi e assistenti sociali.

Quel che ci sembra ancora più grave nel presente Avviso è che esso non opera alcuna distinzione nello stabilire i criteri di valutazione e nelle modalità di attribuzione dei punteggi, senza considerare che sono diversi i percorsi di formazione ed esperenziali, così come i titoli di studio, i titoli di servizio e le pubblicazioni, per cui quella che a prima vista potrebbe sembrare un modo democratico di considerare sullo stesso piano professioni diverse, finisce per dimostrarsi per quello che è realmente: una vera e propria discriminazione. Lo si vede in modo chiaro dalle graduatorie da poco pubblicate, da cui si evince in modo evidente che la professione degli assistenti sociali è stata gravemente penalizzata, con la conseguenza che con ogni probabilità la maggior parte di coloro che hanno lavorato nelle commissioni, anche per diversi anni, si ritrovano ad essere esclusi dal lavoro e in molte delle commissioni non sarà presente l'*operatore sociale* maggiormente qualificato ad esprimere la valutazione sociale della persona disabile, e già questo dovrebbe essere sufficiente a considerare illegittima la loro composizione.

Insomma, sarebbe stato molto meglio se l'Istituto avesse scelto di considerare i medici e gli psicologi come **esperti nei casi da esaminare**.

Si consideri anche che ancora una volta nell'Avviso si parlava di una Commissione valutatrice senza specificare né la composizione della stessa né i contenuti su cui i candidati sarebbero stati valutati, per cui è facile immaginare che essa sia stata composta senza prevedere la rappresentanza di ogni professione.

Occorre considerare anche che le Commissioni costituite senza la presenza dell'assistente sociale, così composte per effetto delle selezioni attuate in esecuzione dell'Avviso qui contestato, con ogni probabilità risulteranno imperfette – per tale carenza – e sostanzialmente inidonee a rendere il complesso di tutte le valutazioni ad esse demandate dalla legge rispetto alle *necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua*. Talché i relativi giudizi potrebbero risultare verosimilmente affetti anche da incompetenza – motivo di nullità – e/o da grave illegittimità e così destinati a sicura censura giurisdizionale, ove richiesta dall'utenza.

Sulla base delle considerazioni svolte e tenuto conto delle norme legislative richiamate, dalle quali si evince chiaramente che la figura professionale dell'assistente sociale ha tutti i requisiti formativi e professionali per rispondere alle finalità e ai contenuti dell'Avviso in oggetto, lo scrivente Sindacato chiede a codesta Amministrazione di:

1. bloccare l'immissione in servizio degli idonei;
2. prorogare i contratti di coloro che già facevano parte delle commissioni, per il tempo strettamente necessario per un nuovo Avviso che tenga conto delle osservazioni formulate.

Disponibili comunque ad un confronto nel merito, qualora tali richieste venissero ignorate o non accolte, il SUNAS si riserva di valutare e di adottare ogni possibile iniziativa a tutela degli assistenti sociali – oltre che degli interessi dei cittadini invalidi o disabili da sottoporre a visita –, nella convinzione che l'Avviso e le graduatorie in contestazione siano lesivi dei diritti dei singoli e gravemente discriminatori nei confronti dell'intera categoria professionale che questo Sindacato rappresenta.

Cordialmente

DP/dp

Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Poidòmani
